



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
VIAREGGIO

AVVISO ESAMI SESSIONE ORDINARIA PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
PROFESSIONALE DI UFFICIALE DI NAVIGAZIONE DEL DIPORTO DI 2^A CLASSE

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio:

VISTO il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione e, in particolare, gli articoli 114 e 123;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) e, in particolare, gli articoli 238, 239, 259, 260 e 261;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, recante approvazione del regolamento per la navigazione interna e, in particolare, gli articoli 49, 50 e 58;

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, gli articoli 36-bis, comma 1, e 39;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, concernente regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto e, in particolare, gli articoli 26, 36 e 37;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, concernente il regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto e, in particolare, l'articolo 4-bis, comma 2, lettera h), che dispone, tra i requisiti per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe, l'aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d'esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 marzo 2025, n. 40, recante disciplina del programma e delle modalità d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe e che abroga il D.D. n. 123/2024;

VISTO il decreto del Direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 giugno 2024, n. 164, recante programma del corso di sicurezza personale per la navigazione d'altura di cui all'articolo 4-bis, comma 2, lettera e), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;

Articolo 2

Istanza di ammissione

1. L'istanza di ammissione agli esami (allegato B) è presentata, corredata del pagamento della marca da bollo di € 16,00, presso questa Capitaneria di porto mediante consegna a mano, sottoscritta in presenza di un incaricato alla ricezione o tramite raccomandata con avviso di ricevimento o in formato elettronico via PEC dal 28 aprile 2025 al 28 maggio 2025.

2. Alla domanda, sottoscritta dal candidato e compilata in ogni sua parte, come indicato nelle apposite istruzioni, dovrà essere allegata la sottoelencata documentazione:

- a) originale o copia conforme del versamento della tassa ammissione agli esami di € 1,94 (euro uno/94) – Ufficiali di navigazione del diporto – tramite ordine di introito (Mod. 23) ritirato presso l'ufficio marittimo, da presentare agli uffici doganali per il pagamento dell'importo e da riportare all'ufficio marittimo per l'apposizione del visto
- b) copia fronte/retro non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
- c) copia della documentazione attestante il conseguimento degli attestati e dei certificati di addestramento previsti per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del D.M. n. 121/2005;
- d) certificato medico (in bollo), conforme al modello di cui all'allegato I, annessi 1 e 2, al D.M. n. 146/2008 (allegato C), che attesti il possesso dei requisiti psicofisici di cui all'articolo 4-bis, comma 2, lettera f), del D.M. n. 121/2005 in corso di validità al momento della presentazione o in alternativa, per i candidati iscritti nelle matricole della gente di mare di 1^a categoria, copia del certificato di visita biennale in corso di validità di cui all'articolo 239 del D.P.R. n. 328/1952 e di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 71/2015;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 4-bis, comma 2, lettera g), del D.M. n. 121/2005 o in alternativa, per i candidati iscritti nelle matricole della gente di mare di 1^a categoria, il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 238 del D.P.R. n. 328/1952;
- f) dichiarazione con cui il candidato si impegna a dotarsi per il giorno della prova pratica dell'unità avente le caratteristiche previste dall'art. 2, comma 3) del D.D. 14 marzo 2025, n. 40.
- g) documentazione probatoria dell'eventuale diritto all'esonero dalla prova teorica per i candidati di cui all'articolo 4, comma 1, del D.D. 14 marzo 2025, n. 40;
- h) documentazione probatoria dell'eventuale diritto all'esonero dalla prova di carteggio per i candidati di cui all'articolo 4, comma 2, del D.D. 14 marzo 2025, n. 40;
- i) documentazione probatoria dell'eventuale diritto di esonero dalla prova pratica per i candidati di cui all'articolo 5 del D.D. 14 marzo 2025, n. 40.

Tutti i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 del D.D. 14 marzo 2025, n. 40 sono esonerati dalla prova teorica, purché tali requisiti siano stati maturati prima dell'entrata in vigore dello stesso Decreto. Agli stessi non si applica il requisito del titolo di studio.

prova pratica sono superate, qualora il candidato abbia conseguito il giudizio di "sufficiente" delle scale riportate nell'allegato E.

3. I candidati ammessi agli esami dovranno presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora stabilita, muniti di documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. I candidati risultati assenti sono considerati rinunciatori agli esami.

4. La prova pratica si svolgerà a bordo di un'imbarcazione da diporto di cui all'articolo 2, comma 3 del D.D. 14 marzo 2025, n. 40; la stessa dovrà essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di pubblicità navale, di sicurezza della navigazione e relativa certificazione, della polizza di assicurazione, con copertura assicurativa per responsabilità civile estesa a lesioni a persone, o danni a cose procurati durante lo svolgimento di attività di esame e dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- lunghezza non inferiore a 15 metri con propulsione a motore, adibita a uso privato o agli usi commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 171/2005. In alternativa, la prova pratica potrà essere svolta su un'unità da diporto di lunghezza non inferiore a 15 metri, a vela con motore ausiliario dotato di potenza di propulsione almeno superiore a 30 kW, con impiego della sola propulsione a motore e adibita ai medesimi usi. In caso di indisponibilità delle predette unità da diporto, la prova pratica potrà essere utilizzata un'unità adibita al traffico con le medesime caratteristiche. Non sono ammesse unità navali della tipologia "catamarano" o comunque multiscafo, oppure da pesca.

Il candidato prima di essere ammesso alla prova pratica dovrà esibire e consegnare alla Commissione d'esame la seguente documentazione:

- la dichiarazione di disponibilità giuridica dell'unità da diporto da utilizzare, specificando se sia stata acquisita per proprietà, per utilizzo in locazione finanziaria, per locazione, per noleggio, o per comodato d'uso gratuito, attestato dal proprietario o dall'armatore;

- attestazione relativa alla familiarizzazione con le capacità inerenti la prova di almeno 5 (cinque) ore complessive, attestate da una scuola nautica, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 4, del D.D. 14 marzo 2025, n. 40. Tale attestazione non sarà necessaria per coloro che sono in possesso della patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'art. 39, comma 6, lett. a), del D. Lgs. n. 171/2005 in corso di validità.

5. Qualora il candidato superi almeno una o più delle prove d'esame previste, può ripetere le prove d'esame non superate una sola volta entro e non oltre il termine di dodici mesi dalla data del verbale riassuntivo dei risultati degli esami sostenuti presso l'Ufficio marittimo scelto dal candidato. Il verbale riassuntivo riporta esplicita menzione della prova o delle prove non superate.

6. Nel caso in cui il candidato non ripeta le prove d'esame non superate entro il termine previsto, oppure consegua nuovamente un esito negativo anche ad una sola delle prove d'esame ripetute, sostiene nuovamente tutte le prove d'esame previste.

7. Sono esonerati dalla:

- a) **prova teorica**, i candidati di cui all'articolo 4, comma 1, del D.D. 14 marzo 2025, n. 40;

- b) **prova di carteggio**, i candidati di cui all'articolo 4, comma 2, D.D. 14 marzo 2025, n.40;
- c) **prova pratica**, i candidati di cui all'articolo 5 del D.D. 14 marzo 2025, n. 40.

Articolo 4 **Rilascio del titolo professionale**

1. I candidati in possesso di tutti gli attestati/certificati di addestramento previsti dall'articolo 4-bis, comma 2, del D.M. n. 121/2005, per i quali la commissione di esame di cui all'articolo 2, comma 9, del D.D. 14 marzo 2025, n. 40 ha espresso il giudizio finale di idoneità, presentano l'istanza di rilascio del titolo professionale di Ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe (in bollo da € 16,00), corredata da marca da bollo da € 16.00 da apporre sul titolo:

- a) per i marittimi iscritti nelle matricole della Gente di Mare presso la propria Capitaneria di porto di iscrizione;
- b) per i candidati non iscritti nelle matricole della Gente di Mare presso questa Capitaneria di porto.

Articolo 5 **Trattamento dati personali**

1. La Capitaneria di porto di Viareggio – Sezione Gente di Mare è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati, raccolti e trattati per finalità di gestione degli esami, di eventuale rilascio del titolo professionale e di ottimizzazione dell'azione amministrativa, per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera I), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché a quelle nazionali vigenti.

Articolo 6 **Disposizioni finali**

- 1. Il presente bando, comprensivo degli annessi allegati, è pubblicato alla data di sottoscrizione sul sito della Guardia Costiera nella sezione "esami".
- 2. Per eventuali informazioni, dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il MARTEDÌ dalle 15:00 alle 16:30, orari di apertura al pubblico della Sezione Gente di Mare della Capitaneria di porto di Viareggio ai seguenti recapiti: Tel.: 0584/4393204/232 oppure via PEC cp-viareggio@pec.mit.gov.it o e-mail ordinaria cpviareggio@mit.gov.it.
- 3. Ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la formazione o l'uso di atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Silvia BRINI
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgvo 82/2005 art.21)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

SILVIA BRINI

In Data/On Date:
lunedì 28 aprile 2025 09:59:58

Tutti i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, del D.D. 14 marzo 2025, n. 40 sono esonerati dalla prova pratica, purché tali requisiti siano stati maturati prima dell'entrata in vigore dello stesso Decreto. Agli stessi non si applica il requisito del titolo di studio.

3. Le domande di ammissione sono accolte se presentate alternativamente con una delle seguenti modalità: - direttamente allo sportello con sottoscrizione dell'addetto alla Sezione; - spedite entro e non oltre il termine di cui al comma 1 a mezzo di raccomandata A/R (fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante); - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cp-viareggio@pec.mit.gov.it (fa fede la ricevuta di consegna del sistema informatico). Laddove il candidato abbia provveduto ad inviare la domanda via PEC sarà tenuto a consegnare la documentazione prevista, in originale, entro 7 (sette) giorni, a pena di esclusione dalla seduta d'esame.

4. Alle istanze carenti della documentazione richiesta per l'ammissione all'esame, si applica l'articolo 6 della Legge n. 241/1990, specificando il termine entro e non oltre il quale devono essere prodotte le integrazioni documentali o informative richieste a pena di esclusione dagli esami.

5. Le istanze prodotte oltre il limite temporale di cui al comma 1 saranno ritenute inammissibili. Ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990, il preavviso di rigetto dell'istanza è comunicato mediante raccomandata A/R o via PEC.

6. Decorso il termine ultimo di presentazione delle istanze di cui al comma 1, la Capitaneria di porto stabilisce il calendario degli esami, sulla base del numero dei candidati ammessi, della disponibilità dei membri della commissione d'esame e delle strutture logistiche necessarie all'espletamento delle prove di esame.

7. Il calendario d'esame ed il presente bando sono pubblicati nella sezione "ESAMI" del sito internet della Guardia Costiera <https://www.guardiacostiera.gov.it/>.

La convocazione dei candidati ammessi alle prove avverrà a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata qualora il candidato l'abbia comunicata tramite il modulo di domanda. Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari.

8. All'indirizzo Internet di cui al precedente comma 7) è pubblicata ogni altra informazione o comunicazione ritenuta utile ai candidati.

9. La Capitaneria di porto non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato ricevimento delle domande di partecipazione.

Articolo 3

Programma di esame e prova di esame

1. Il programma e le prove di esame sono stabiliti dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 2, comma 1, 2 e 3, del D.D. 14 marzo 2025, n. 40 (allegato D).

2. La prova di carteggio è costituita da quattro quesiti indipendenti, scelti fra quelli di cui al database (allegato 3 del D.D. 40/2025) ed è considerata superata qualora il candidato fornisca almeno 3 (tre) risposte esatte nel tempo di 60 (sessanta) minuti; la prova orale e la

VISTO il decreto del Direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2024, n. 210, recante disciplina delle modalità di erogazione dei corsi di addestramento e di formazione professionale previsti dalla Convenzione IMO STCW'78 nella versione aggiornata, ai fini del conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2 a classe di cui all'articolo 4-bis, comma 2, lettere d) ed e), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121 recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;

VISTO il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, recante requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 83 del 06/08/2016;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134, recante regolamento sui programmi di esame per il conseguimento dei certificati di operatore radio (GOC-ROC-LRC-SRC);

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;

AVVISA

che nel mese di **GIUGNO 2025**, secondo il calendario che sarà successivamente predisposto e pubblicato sul sito istituzionale della GUARDIA COSTIERA, si svolgerà presso questa Capitaneria di porto, la sessione ordinaria di esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, lettera h), del D.M. n. 121/2005:

Articolo 1 Requisiti di Ammissione

1. I requisiti per l'ammissione agli esami sono quelli previsti dall'articolo 4-bis, comma 2, del D.M. 10 maggio 2005, n. 121 (allegato A).

2. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'ammissione all'esame entro e non oltre il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 121/2005. Possono essere ammessi con "riserva" coloro che non fossero in possesso del certificato di addestramento di I livello sanitario (First Aid).